

STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI

Dottori Commercialisti – Revisori Legali

Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna (RA)

www.consulentiassociati.ra.it

Dott. Vincenzo Morelli

Dott. Paolo Mazza

Dott. Marcello Toso

Tel. +39 0544 501881

Fax +39 0544 461503

info@consulentiassociati.ra.it

A tutti i clienti

Ravenna, 14 febbraio 2024

Circolare N. 4/2024

LA RIFORMA DEI VERSAMENTI TRIBUTARI ED IL NUOVO CALENDARIO FISCALE

Rif.: **Art. 16, Legge n. 111/2023**
Artt. 8, 9, 17 e 18, D.Lgs. n. 1/2024

Nell'ambito del Decreto attuativo della Riforma Fiscale dedicato alla semplificazione degli adempimenti tributari, sono contenute le seguenti novità inerenti al versamento delle imposte:

- 1. modifica della scadenza dei versamenti rateali;*
- 2. ampliamento della soglia dei versamenti minimi IVA / ritenute alla fonte (anche per i condomini);*
- 3. addebito in conto corrente di versamenti con scadenze future (I24) e pagamento delle somme dovute con modello F24 anche tramite PagoPA.*

Con la presente circolare, predisposta anche con il supporto di materiale edito da SEAC, si forniscono informazioni sugli argomenti in oggetto, presentando anche le novità del calendario fiscale.

SCADENZA VERSAMENTI RATEALI

Vengono modificate le modalità ed i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo / acconto delle imposte.

Precedentemente era possibile il versamento in rate mensili di uguali importo ed il pagamento doveva essere completato entro il mese di novembre.

A seguito delle modifiche apportate, è prevista l'estensione dal 30.11 al 16.12 del termine per "completare" il pagamento rateale.

Inoltre, con l'intento di unificare i termini di versamento rateale, è previsto che, per tutti i contribuenti (titolari di partita IVA o meno), i versamenti devono essere effettuati entro il 16 di ciascun mese.

In precedenza i soggetti non titolari di partita iva dovevano versare le rate entro la fine di ciascun mese.

Le predette **novità sono applicabili a decorrere** dal versamento del saldo delle imposte per il periodo d'imposta **2023** (modello REDDITI / IRAP 2024).

L'allungamento della rateizzazione trova applicazione anche per il saldo IVA 2023 (modello IVA 2024).

	SCADENZA FINO AL 2023	SCADENZA DAL 2024
VERSAMENTO SALDO E ACCONTO IMPOSTE DICHIARAZIONE	<ul style="list-style-type: none">POSSIBILE IL VERSAMENTO IN RATE MENSILI DI UGUALE IMPORTO, DECORRENTI DAL MESE DI SCADENZA E IL PAGAMENTO DEVE ESSERE COMPLETATO ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE.VERSAMENTI RATEALI: ENTRO IL GIORNO SEDICI DI CIASCUN MESE PER I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA ED ENTRO LA FINE DI CIASCUN MESE PER I NON TITOLARI DI PARTITA IVA	<ul style="list-style-type: none">IL VERSAMENTO È ESEGUITO IN RATE MENSILI DI UGUALE IMPORTO, DECORRENTI DAL MESE DI SCADENZA E IL PAGAMENTO DEVE ESSERE COMPLETATO ENTRO IL 16 DICEMBRE.VERSAMENTI RATEALI: ENTRO IL GIORNO 16 DI CIASCUN MESE PER TUTTI I SOGGETTI (TITOLARI DI PARTITA IVA E NON).DECORRENZA: DAL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE A SALDO 2023

SOGLIA VERSAMENTI MINIMI PER IVA / RITENUTE ALLA FONTE

Vengono modificati:

- la disciplina dei **versamenti minimi IVA / ritenute alla fonte**, variando la soglia all'interno della quale è possibile rinviare il versamento al periodo successivo;
- il **calendario del versamento delle ritenute alla fonte sui corrispettivi dovuti dai condomini** a favore degli appaltatori.

MODIFICA VERSAMENTI IVA

La modifica prevede l'**aumento da € 25,82 ad € 100 del limite** entro il quale è possibile "rinviare" il versamento IVA mensile / trimestrale al periodo successivo, con termine massimo **entro il 16.12 dello stesso anno**.

Di conseguenza, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (contribuenti mensili) ed ai primi 3 trimestri (contribuenti trimestrali) di ammontare non superiore a € 100, devono comunque effettuati entro il 16.12 dello stesso anno.

Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche IVA relative al 2024.

Il nuovo limite **non trova applicazione per il versamento dell'acconto IVA** (importo minimo € 103,29) e per il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale (dovuto se di importo superiore a € 10), che rimangono invariati.

	FINO AL 2023	DAL 2024
VERSAMENTO SOGLIA MINIMA IVA	<ul style="list-style-type: none"> • SE L'IVA A DEBITO PERIODICA (MENSILE/TRIMESTRALE) È PARI A 25,82 EURO, IL VERSAMENTO PUÒ ESSERE RIMANDATO AL PERIODO SUCCESSIVO 	<ul style="list-style-type: none"> • SE L'IVA A DEBITO PERIODICA (MENSILE DA GENNAIO A NOVEMBRE / TRIMESTRALE PRIMI TRE TRIMESTRI) È DI IMPORTO NON SUPERIORE A 100 EURO, IL VERSAMENTO PUÒ ESSERE RIMANDATO AL PERIODO SUCCESSIVO E COMUNQUE DEVONO ESSERE EFFETTUATI ENTRO IL 16 DICEMBRE DELLO STESSO ANNO. • DECORRENZA: LIQUIDAZIONI PERIODICHE RELATIVE AL 2024

MODIFICA VERSAMENTI RITENUTE ALLA FONTE

Con riferimento alle ritenute alla fonte relative a:

- **redditi di lavoro autonomo** / altri redditi di cui all'art. 25 del DPR n. 600/73;
- **provvigioni inerenti a rapporti di commissione / agenzia / mediazione / rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari** di cui all'art. 25-bis del DPR n. 600/73;

di importo **non superiore a € 100, è previsto che il versamento possa essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.**

Il versamento delle ritenute operate a dicembre va effettuato entro il 16 gennaio dell'anno successivo.

L'applicazione delle novità sui compensi / provvigioni corrisposti *decorre dall'01.01.2024.*

	FINO AL 2023	DAL 2024
VERSAMENTO SOGLIA MINIMA RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	---	<ul style="list-style-type: none"> • IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (ART. 25 E 25-BIS DPR 600/73) CHE NON SUPERA IL LIMITE DI 100 EURO, È EFFETTUATO INSIEME A QUELLO RELATIVO AL MESE SUCCESSIVO E, COMUNQUE ENTRO IL 16 DICEMBRE DELLO STESSO ANNO. PER LE RITENUTE OPERATE NEL MESE DI DICEMBRE IL VERSAMENTO DOVRÀ ESSERE ESEGUITO ENTRO IL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO. • DECORRENZA: DAI COMPENSI CORRISPOSTI DAL MESE DI GENNAIO 2024

MODIFICA VERSAMENTI RITENUTE CONDOMINI

I condomini, in qualità di sostituti d'imposta, devono operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere / servizi. Le ritenute operate dal condominio, sui predetti corrispettivi, vanno versate quando il relativo ammontare raggiunge l'importo di € 500. Nel caso in cui non fosse stato raggiunto il predetto limite, il condominio era comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30.06 ed il 20.12 di ogni anno.

Con la riforma sono state **definite al 16.06 e al 16.12 le scadenze dei versamenti dovuti dal condominio**, stabilendo che il versamento delle ritenute operate a dicembre deve essere effettuato entro il 16.01.

	FINO AL 2023	DAL 2024
VERSAMENTO RITENUTE SU CORRISPETTIVI DOVUTI DAL CONDOMINIO ALL'APPALTATOR E (ART. 25-TER DPR 600/73)	<ul style="list-style-type: none"> IL VERSAMENTO DELLA RITENUTA È ESEGUITO DAL CONDOMINIO QUANDO L'AMMONTARE DELLE RITENUTE OPERATE RAGGIUNGA L'IMPORTO DI 500 EURO. VIGE, COMUNQUE, L'OBLIGO DI VERSAMENTO ENTRO IL 30 GIUGNO E IL 20 DICEMBRE DI OGNI ANNO ANCHE QUALORA NON SIA STATO RAGGIUNTO L'IMPORTO SUINDICATO 	<ul style="list-style-type: none"> IL VERSAMENTO DELLA RITENUTA È ESEGUITO DAL CONDOMINIO QUANDO L'AMMONTARE DELLE RITENUTE OPERATE RAGGIUNGA L'IMPORTO DI 500 EURO. VIGE, COMUNQUE, L'OBLIGO DI VERSAMENTO ENTRO IL 16 GIUGNO E IL 16 DICEMBRE DI OGNI ANNO ANCHE QUALORA NON SIA STATO RAGGIUNTO L'IMPORTO SUINDICATO. PER LE RITENUTE OPERATE NEL MESE DI DICEMBRE, IL VERSAMENTO È COMUNQUE EFFETTUATO ENTRO IL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO

ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DI VERSAMENTI CON SCADENZE FUTURE (I24) E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE CON MODELLO F24 ANCHE TRAMITE PAGOPA

In presenza di versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi o altre somme tramite il modello F24 (ad esempio, la rateazione dei versamenti in autotassazione / il pagamento degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni), è possibile inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto.

In particolare, con il nuovo servizio, denominato "I24", l'addebito è effettuato su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate.

Alle singole scadenze l'Agenzia procede all'inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l'addebito sul c/c indicato.

Per i versamenti di imposte, contributi o altre somme mediante il modello F24, il contribuente può utilizzare anche la piattaforma PagoPA. Le modalità applicative della predetta disposizione sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sentito il MEF.

	DAL 2024
SEMPLIFICAZIONE PAGAMENTI	<ul style="list-style-type: none"> IL CONTRIBUENTE POTRÀ INVIARE IN UNICA SOLUZIONE TUTTI I MODELLI F24 PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ALLE VARIE SCADENZE FUTURE PRESTABILITE, MEDIANTE AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALL'ADDEBITO IN CONTO CORRENTE. CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SONO STABILITI I CRITERI E LE MODALITÀ APPLICATIVE. TUTTI I VERSAMENTI A CUI SI APPLICA LA DISCIPLINA DEI VERSAMENTI UNITARI MEDIANTE F24 IL CONTRIBUENTE POTRÀ UTILIZZARE ANCHE GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO OFFERTI DALLA PIATTAFORMA PAGOPA CON MODALITÀ E TERMINI PREVISTI DA APPOSITI PROVVEDIMENTI DA EMANARE.

CALENDARIO FISCALE

Si riporta di seguito il calendario di ulteriori semplificazioni in vigore dal 2024:

PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI	FINO AL 2023	DAL 2024
	<ul style="list-style-type: none"> PER LE PERSONE FISICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI, PRESENTAZIONE TELEMATICA ENTRO IL 30 NOVEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO DI IMPOSTA. PER I SOGGETTI IRES, PRESENTAZIONE TELEMATICA ENTRO L'ULTIMO GIORNO DELL'UNDICESIMO MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO D'IMPOSTA 	<ul style="list-style-type: none"> PER LE PERSONE FISICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI, PRESENTAZIONE TELEMATICA (DAL 2 MAGGIO) ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO DI IMPOSTA; PER I SOGGETTI IRES, PRESENTAZIONE TELEMATICA ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL NONO MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO D'IMPOSTA. <p>DAL 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> PER LE PERSONE FISICHE, TRAMITE UN UFFICIO DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. TRA IL 1° APRILE ED IL 30 GIUGNO, OVVERO IN VIA TELEMATICA, TRA IL 1° APRILE E IL 30 SETTEMBRE; LE SOCIETÀ O LE ASSOCIAZIONI (ART. 5 TUIR) TRA IL 1° APRILE E IL 30 SETTEMBRE; SOGGETTI IRES (SOLARI), A PARTIRE DAL 1° APRILE DELL'ANNO SUCCESSIVO ED ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL NONO MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO D'IMPOSTA.
PRESENTAZIONE MODELLO 770	DAL 2023	DAL 2025
	ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO	<p>DECORRENZA: 1° APRILE 2025</p> <p>PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA CON UN NUMERO DI DIPENDENTI NON SUPERIORE A CINQUE, AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE</p> <p>↓</p> <p>LA NOVITÀ CONSENTE - IN VIA SPERIMENTALE E FACOLTATIVA - DI COMUNICARE I DATI DELLE RITENUTE E DELLE TRATTENUTE DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, UTILIZZANDO I SERVIZI DELL'AGENZIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI DI VERSAMENTO F24. TALE COMUNICAZIONE MENSILE È EQUIPARATA A TUTTI GLI EFFETTI ALL'ESPOSIZIONE DEI MEDESIMI DATI NEL MODELLO 770.</p>
TRASMISSIONE DATI SISTEMA TS	2023	DAL 2024
	<p>I° SEMESTRE 2023 ENTRO IL 30/09/23</p> <p>II° SEMESTRE 2023 ENTRO IL 31/01/24</p>	<p>RESTA SEMESTRALE: SALTA L'INVIO MENSILE CHE SAREBBE DOVUTO PARTIRE DAL 2024</p> <p>INVIO ENTRO I TERMINI CHE SONO STABILITI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p>
MODELLI DICHIARATIVI REDDITI IRAP IVA	A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2023	
	<ul style="list-style-type: none"> ELIMINATE LE INFORMAZIONI CHE NON SONO RILEVANTI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA O CHE L'AGENZIA DELLE ENTRATE PUÒ ACQUISIRE TRAMITE SISTEMI DI INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI PROPRIE E NELLA TITOLARITÀ DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. RIDOTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI CREDITI D'IMPOSTA DERIVANTI DA AGEVOLAZIONI CONCESSE AGLI OPERATORI ECONOMICI DA INDICARE NEI DICHIARATIVI 	
MODELLO 730	A DECORRERE DAL 2024	
	<ul style="list-style-type: none"> IL MODELLO 730 PUÒ ESSERE PRESENTATO ANCHE DALLE PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA, TITOLARI DI REDDITI DIFFERENTI RISPETTO A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI. GRADUALMENTE LA DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA SARÀ ACCESSIBILE DA PARTE DI TUTTE LE PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA. PIAN PIANO, CON IL PROVVEDIMENTO CHE APPROVA IL MODELLO DICHIARATIVO, PER CIASCUN ANNO D'IMPOSTA, SARANNO STABILITE LE TIPOLOGIE REDDITUALI "ACCOLTE" NEL MODELLO SEMPLIFICATO. I SOGGETTI TITOLARI DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CHE PRESENTANO IL MODELLO 730, POTRANNO, ANCHE SE IN PRESENZA DI UN SOSTITUTO D'IMPOSTA CHIEDERE DIRETTAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IL RIMBORSO CHE SCATURISCE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI OVVERO EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO, CON IL MODELLO F24, ENTRO I TERMINI ORDINARI (30 GIUGNO) DALL'APPLICATIVO DELLA PRECOMPILATA, SE IL CONTRIBUENTE INVIA IL MODELLO DIRETTAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, SI POTRÀ CONFERMARE (O MODIFICARE) E TRASMETTERE LA DELEGA DI PAGAMENTO. 	

<p>MODELLO 730 PRECOMPILATA</p>	<p align="center">A DECORRERE DAL 2024</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • IN VIA SPERIMENTALE, L'AGENZIA DELLE ENTRATE RENDE DISPONIBILI AL CONTRIBUENTE, IN MODO ANALITICO, LE INFORMAZIONI IN PROPRIO POSSESSO, CHE POSSONO ESSERE CONFERMATE O MODIFICATE. A DECORRERE DAL 2024 TALI INFORMAZIONI SONO ACCESSIBILI DIRETTAMENTE DAI CONTRIBUENTI TITOLARI DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI IN UN'APPOSITA AREA RISERVATA DEL SITO INTERNET DELLA PREDETTA AGENZIA, MEDIANTE UN PERCORSO SEMPLIFICATO E GUIDATO. I DATI CONFERMATI O MODIFICATI VENGONO RIPORTATI IN VIA AUTOMATICA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, CHE IL CONTRIBUENTE PUÒ PRESENTARE DIRETTAMENTE IN VIA TELEMATICA. • PROGRESSIVAMENTE, NEGLI ANNI SUCCESSIVI, LE INFORMAZIONI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SONO RESE DISPONIBILI ANCHE PER IL TRAMITE DEI SOGGETTI DELEGATI CHE POSSONO CONFERMARLI O MODIFICARLI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI • DALL'APPLICATIVO DELLA PRECOMPILATA, SE IL CONTRIBUENTE INVIA IL MODELLO DIRETTAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, SI POTRÀ CONFERMARE (O MODIFICARE) E TRASMETTERE LA DELEGA DI PAGAMENTO.
<p>DICHIARAZIONE DEI REDDITI P.F PRECOMPILATA COMPRESI I TITOLARI DI P.IVA</p>	<p align="center">A DECORRERE DAL 2024</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • IN VIA SPERIMENTALE, L'AMMINISTRAZIONE RENDERÀ DISPONIBILE ENTRO IL 30 APRILE DI CIASCUN ANNO LA PRECOMPILATA ANCHE AI CONTRIBUENTI TITOLARI DI REDDITI DIVERSI DA QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE E PENSIONE, INCLUDENDO, DUNQUE, ANCHE I TITOLARI DI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E D'IMPRESA. • L'ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA POTRÀ ESSERE EFFETTUATO DIRETTAMENTE DAI CONTRIBUENTI OPPURE DAI LORO INTERMEDIARI DELEGATI CHE PRESTANO ASSISTENZA FISCALE. • È PREVISTA, CON RIFERIMENTO AGLI ONERI INDICATI NELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA FORNITI DAI SOGGETTI TERZI, L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE DI CUI ALL' ART. 5, D.LGS. N.175/2014.
<p>CU VERSO FORFETARI E VANTAGGIO</p>	<p align="center">DAL 2024</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • ESONERO PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA DI RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE UNICA AI CONTRIBUENTI CHE APPLICANO IL REGIME FORFETTARIO O IL REGIME DI VANTAGGIO PER L'IMPRESA GIOVANILE. • LE INFORMAZIONI REDDITUALI SARANNO REPERITE DALL'AMMINISTRAZIONE DIRETTAMENTE DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA, OBBLIGATORIA PER QUESTI SOGGETTI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2024.
<p>REGIME PREMIALE ISA VISTO DI CONFORMITÀ</p>	<p align="center">DAL 2024</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • IVA: PASSA DA 50.000 A 70.000 EURO ANNUI LA SOGLIA AL DI SOTTO DELLA QUALE NON È RICHIESTO IL VISTO DI CONFORMITÀ PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA. • IRPEF/IRES/IRAP: PASSA DA 20.000 A 50.000 EURO ANNUI LA SOGLIA AL DI SOTTO DELLA QUALE NON È RICHIESTO IL VISTO DI CONFORMITÀ PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI PER IMPOSTE DIRETTE E IRAP.
<p>DELEGA ACCESSO CASSETTO FISCALE</p>	<p align="center">DAL 2024</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • IL CONTRIBUENTE COMPILI UN UNICO MODELLO PER DELEGARE GLI INTERMEDIARI ABILITATI ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI (ART. 3, COMMA 3, D.P.R. N. 322/1998) ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. • L'UTILIZZO DEI SERVIZI HA UN TERMINE UNICO DI SCADENZA FISSATO AL 31 DICEMBRE DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LA DELEGA È CONFERITA, SALVO REVOCA ESPRESSA. • UN PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE INDIVIDUERÀ LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE SEMPLIFICAZIONI DESCRITTE

DEPOSITARIO SCRITTURE CONTABILI	DAL 2024
	<ul style="list-style-type: none">IL DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI PUÒ COMUNICARE DIRETTAMENTE, PREVIA PRECEDENTE COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LA CESSAZIONE DELL'INCARICO DI TENUTA DELLE SCRITTURE MEDESIME.
SOSPENSIONE FERIALE ATTI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	DAL 2024
	<p>SOSPENSIONE DEGLI ATTI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER I MESI DI AGOSTO E DICEMBRE. IN PARTICOLARE, LA SOSPENSIONE DAL 1° AL 31 AGOSTO E DAL 1° AL 31 DICEMBRE, RIGUARDA:</p> <ul style="list-style-type: none">LE COMUNICAZIONI DEGLI ESITI DEI CONTROLLI AUTOMATIZZATI EFFETTUATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36-BIS DPR 600/73 E 54-BIS DEL DPR 633/72;LE COMUNICAZIONI DEGLI ESITI DEI CONTROLLI FORMALI EFFETTUATI DI CUI ALL'ART. 36-TER DPR 600/73;LE COMUNICAZIONI DEGLI ESITI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DOVUTE SUI REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA, AI SENSI DELL'ART. 1 C. 412 L. 311/2004;LETTERE DI COMPLIANCE ED INVITI ALL'ADEMPIMENTO DI CUI ALL'ART. 1 C. 634-636 L. 190/2014. <p>NB: I PAGAMENTI RELATIVI AI PREDETTI ATTI CONTINUANO A ESSERE PREVISTI, L'UNICA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI È QUELLA VIGENTE PREVISTA DAL 1° AGOSTO AL 4 SETTEMBRE DI OGNI ANNO</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Studio Consulenti Associati.

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale.

Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.